

# Obbligo fatturazione elettronica

Indicazioni operative

30 ottobre 2018



## Chi siamo

**GS1 Italy**, è l'associazione senza scopo di lucro che riunisce 35 mila imprese di beni di largo consumo.

Ha l'obiettivo di facilitare il dialogo e la collaborazione tra aziende, associazioni, istituzioni per creare valore, efficienza, innovazione, per dare più slancio alle imprese e più vantaggi al consumatore.

GS1 Italy – precedentemente denominata Indicod-Ecr – sviluppa e mantiene gli standard più usati al mondo per la comunicazione tra imprese, i sistemi standard GS1.

All'interno di GS1 Italy è attiva **ECR Italia**. La sua attività è finalizzata all'innovazione di processo per migliorare l'efficienza di filiera produttore/distributore/consumatore.

Le imprese di produzione di beni di consumo che operano in Italia partecipano a GS1 Italy tramite l'Associazione **IBC – Associazione Industrie Beni di Consumo** – che le riunisce.

Le imprese o i gruppi di imprese di distribuzione di beni di consumo che operano in Italia sono rappresentate in GS1 Italy dell'Associazione **ADM – Associazione Distribuzione Moderna**.

## Indice

1. Il gruppo di lavoro	4
2. Obiettivo del documento	7
3. I nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica	8
3.1 Quadro normativo e prassi di riferimento	8
3.2 Ambito di applicazione	9
3.3 Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica	10
3.4 La trasmissione delle fatture elettroniche: il Sistema di Interscambio	11
3.5 Semplificazioni, incentivi alla fatturazione elettronica e profili sanzionatori	17
4. Analisi dei gap informativi/gestionali tra fattura elettronica e sistemi in essere	20
5. Implicazioni dell'obbligo della fatturazione elettronica sui flussi EDI (benefici e adeguamenti)	22
5.1 Descrizione dei flussi informativi EDI in conformità alla fatturazione elettronica	22
6. Implicazioni dell'obbligo della fatturazione elettronica sui flussi non in EDI	27
Appendice I Casi e quesiti specifici	29

Il presente documento è stato redatto con il contributo dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati.

## 1 Il gruppo di lavoro

### IMPRESE DI PRODUZIONE

<b>Azienda</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
Barilla	Biagio	Calcagno
Carapelli	Simone	Calosi
Carapelli	Giampiero	Geniali
Carapelli	Alberto	Plebani
Carlsberg	Francesca	Cusinato
Carlsberg	Antonella	De Angelis
Coca-Cola	Francesca	Ditta
Coca-Cola	Sara	Nisoli
Coca-Cola	Laura	Salaro
Cogedi	Marco	De Nicola
Conserve Italia	Luca	Maggini
Conserve Italia	Enrico	Parisini
Fater	Maria Rita	Concilio
Ferrero	Emanuele	Bellucci
Ferrero	Gianfranco	Giglio
Ferrero	Elenio	Pasquinucci
Ferrero	Cristiano	Santarelli
Ferrero	Piero	Torresini
Findus	Luisa	Milletti
L'Oréal	Angelo	Paragliola
Lavazza	Loretta	Actis
Lavazza	Simone	Canova
Mondelez	Davide	Bellandi
Mondelez	Simone	Bellotti
Mondelez	Monica	Bosotti
Mondelez	Claudio	Rostello
Nestlé	Claudio	Baroni
Nestlé	Monica	Astorri
Nostromo	Nadia	Bello
Nostromo	Hector	Fernandez Alvarez
P&G	Luana	Foffo Ciucci
P&G	Elena	Menichetti
Parmalat	Giuseppe	Magistrone
Parmalat	Giovanni	Polizzi
Reckitt Benckiser	Pasquale	Arcieri
S.C. Johnson	Lorenza	Viganò
Roberto	Bucaneve	IBC
Paolo	Cocchiglia	IBC

**IMPRESE DI DISTRIBUZIONE**

<b>Azienda</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
Aspiag	Giancarlo	Favaro
Aspiag	Silvia	Ghigna
Aspiag	Sara	Libero
Aspiag	Raul	Zara
Auchan Retail	Luca	Travo
Bennet	Emiliano	Galetto
Bennet	Andrea	Surace
Carrefour	Alessia	Lippi
Carrefour	Valter	Pacchiarini
Carrefour	Davide	Scola
Carrefour	Ornella	Sobacchi
Conad	Mauro	Bosio
Conad	Bruno	Brunetti
Conad	Gigliola	Pirovano
Coop	Leonardo	Bianchini
Coop	Giovanni	Masini
Coop	Liborio	Rosafio
Coop	Riccardo	Solfanelli
Crai	Luca	Passoni
Dimar	Claudio	Lacertosa
Esselunga	Alfredo	Griffini
Esselunga	Federica	Mapelli
Esselunga	Roberta	Marrone
Esselunga	Angela	Meli
Esselunga	Paolo	Rota
Esselunga	Michele	Vecchi
Iper	Danio	Mattarozzi
Iper	Elena	Rossi
Leader Price	Matteo	Masciello
Metro Italia	Antonella	Palumbo
Obi	Katia	Amadori
Obi	Andrea	Sgherri
Selex	Danilo	Cornalba
Selex	Antonella	Mangiarotti
Selex	Paolo	Paglia
VéGé Retail	Alfredo	Ghirarduzzi
Marco	Pagani	ADM

**PROVIDER EDI**

<b>Azienda</b>	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>
Comarch	Giorgio	Aramis
Comarch	Francesca	Cortese
Comarch	Valeria	Orrù
Comarch	Silvio	Panetta
Comarch	Christian	Sammarco
Comarch	Tomasz	Sputszka
Ditech	Piergiorgio	Licciardello
Edicom	Luis	Molina
Edicom	Andrea	Tieghi
Engineering	Stefania	Brugiapaglia
Engineering	Antonella	Revello
Generix	Loretta	Chiantaretto
Generix	Enrico	Damiani
Intesa	Marco	Cubisino
Intesa	Giorgio	Fasolis
Intesa	Davide	Roncari
Intesa	Luigi	Traverso
Opentext	Salvatore	Arcolace
Tesisquare	Gabriella	Barge
Tesisquare	Guido	Ferro
Tesisquare	Corrado	Gerbaldo

**I LAVORI SONO STATI COORDINATI E FACILITATI DA:**

Massimo Bolchini, Salima Bekraoui, Mirko Repetto, Silvia Scalia - GS1 Italy

Stefano Cesati e Francesco Zondini - Studio di consulenza tributaria e legale Pirola, Pennuto, Zei e Associati

## 2 Obiettivo del documento

L'articolo 1, comma 909 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, sia in ambito B2B che in ambito B2C, tra soggetti nazionali.

GS1 Italy, con le proprie associazioni IBC e ADM, ha affrontato il tema dell'obbligo di fatturazione elettronica e ha attivato due tavoli di discussione: il primo, il Comitato Tecnico EDI, composto da esperti in ambito Sistemi Informativi, provenienti dalle maggiori aziende industriali e distributive e dai principali fornitori di soluzioni EDI; il secondo, in ambito ECR, composto da esperti in materia amministrativa e fiscale delle aziende e del mondo professionale.

Il lavoro è stato svolto con l'obiettivo di supportare le imprese nell'adeguamento al nuovo obbligo normativo e, al contempo, assicurare continuità alle soluzioni basate su standard EDI per salvaguardare l'efficienza del processo amministrativo/contabile e gli investimenti delle oltre 8 mila aziende del settore che oggi lo utilizzano.

I gruppi di lavoro si sono occupati di esaminare nel dettaglio il contenuto della normativa, gli ambiti di applicazione, il contenuto della fattura elettronica e le modalità di trasmissione tramite il Sistema di Interscambio. Hanno inoltre analizzato le implicazioni per le aziende, evidenziando le criticità operative derivanti dal diverso contenuto informativo previsto per la fattura elettronica rispetto alle modalità correnti di trasmissione dei documenti contabili e le possibili soluzioni e procedure, sia per i flussi che transitano via EDI che per le fatture attualmente inviate su carta.

Il presente documento illustra il contenuto della riflessione dei gruppi di lavoro. Propone un inquadramento normativo, descrive il funzionamento del sistema per la fatturazione elettronica e fornisce indicazioni operative preliminari per le imprese, utili per individuare gli interventi opportuni sui sistemi e sui processi amministrativi/contabili che, ciascuna al suo interno sulla base delle proprie specificità e delle soluzioni in essere, dovrà opportunamente valutare e implementare.

### 3 I nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica

L'articolo 1, comma 909 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 127/2015 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) per le operazioni tra soggetti nazionali. Con tale intervento normativo, coerentemente alle raccomandazioni della Commissione Europea<sup>1</sup>, viene esteso ai rapporti fra privati il processo di fatturazione elettronica già vigente nei rapporti con la pubblica amministrazione, con la finalità di favorire la diffusione dei processi di digitalizzazione nelle imprese e migliorare la capacità dell'amministrazione finanziaria di contrastare i fenomeni di evasione fiscale. L'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, inoltre, è anticipato al 1 luglio 2018, per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti di appalto pubblici (art. 1, comma 917, della Legge di Bilancio 2018). Tuttavia, con il DL 28.6.2018 n. 79, è stato disposto il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dall'1.7.2018 all'1.1.2019 limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

#### 3.1 Quadro normativo e prassi di riferimento

Le disposizioni di riferimento che regolano i nuovi obblighi di fatturazione elettronica sono contenute nel D. Lgs 127/2015 ("Decreto") che, nella versione previgente, prevedeva a partire dal 2017 un regime opzionale di trasmissione di dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate, oltre alla possibilità per i contribuenti di adottare la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio su base volontaria. Per l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, stante la contrarietà di un siffatto obbligo alle disposizioni della Direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CEE), l'Italia ha richiesto ed ottenuto dal Consiglio UE, tramite la Decisione del Consiglio UE n. 2018/593 del 16 aprile 2018, apposita autorizzazione all'implementazione degli obblighi in discussione sino al 31.12.2021.

Le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 ("Provvedimento"), cui hanno fatto seguito i chiarimenti forniti dall'Amministrazione dapprima con la Circolare del 30 Aprile 2018 n.8/E ("Circolare 8"), e successivamente con la Circolare del 2 luglio 2018 n.13/E ("Circolare 13"). Le nuove disposizioni sono state, infine, oggetto di modifiche da parte del Decreto Legge del 23 ottobre 2018 n. 119 ("DL Fiscale 2019") con il quale sono state introdotte alcune misure volte alla semplificazione dei processi prevedendo, tra l'altro, maggiori termini per l'emissione e l'annotazione delle fatture.

---

<sup>1</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione UE del 2 Dicembre 2010 - COM(2010) 712 - "Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa" ove si auspica che entro il 2020 la fatturazione elettronica divenga il principale modo di fatturazione in Europa.



## 3.2 Ambito di applicazione

L'art. 1, comma 3 del Decreto, alla luce delle recenti modifiche apportate dal DL Fiscale 2019, prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica interessi le operazioni "effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato"<sup>2</sup>. Dal tenore letterale della disposizione, ove viene fatto generico riferimento ai soggetti residenti, consegue che l'ambito applicativo della disposizione riguarda sia i rapporti tra imprese (b2b) ma anche le operazioni rivolte a privati consumatori residenti (b2c).

Con riferimento al soggetto tenuto all'emissione del documento in modalità elettronica, gli obblighi riguardano i soggetti passivi IVA di cui all'art. 4 e 5 del D.P.R. 633/72 ed in particolare:

- società ed enti stabiliti in Italia;
- imprenditori, artisti e professionisti residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

I soggetti identificati ai fini IVA in Italia (ovvero soggetti esteri che abbiano ottenuto una partita IVA italiana mediante identificazione diretta ovvero indiretta) sono, invece, esclusi dall'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. La Circolare 13, ha tuttavia precisato che, dal lato passivo, è ammessa la possibilità per i fornitori di indirizzare la fattura elettronica a soggetti cessionari/committenti "identificati" ai fini IVA in Italia, sempreché venga assicurata a quest'ultimi la possibilità di ottenere, su richiesta, copia cartacea del documento.

### Esoneri

Sono esonerati dall'obbligo di emissione di una fattura elettronica, i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del:

- "Regime di vantaggio" previsto dall'art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11; o
- "Regime forfettario" previsto di cui all'art. 1 della Legge n. 190/14.

Sono altresì escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica le operazioni intercorse con soggetti esteri oltre quelle operazioni per le quali vigono specifici esoneri dalla fatturazione, quali ad esempio le operazioni c.d. di commercio al minuto elencate all'art. 22 del D.P.R. 633/72.

### Le operazioni con soggetti esteri: la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

Con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti esteri, gli operatori dovranno trasmettere – entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data indicata nel documento emesso ovvero a quello di ricezione<sup>3</sup> comprovante l'operazione – apposita comunicazione periodica dei dati delle fatture mediante

<sup>2</sup> L'art. 1 nella sua formulazione originaria prevedeva che l'obbligo di fatturazione elettronica dovesse essere applicato alle "cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato". Il DL Fiscale 2019, anche a seguito dei chiarimenti forniti con la Circolare 13, ha definitivamente eliminato il riferimento ai soggetti identificati i quali sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina.

<sup>3</sup> Con il Provvedimento è stato precisato che "Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

il formato "XML Schema" (xsd)<sup>4</sup> (c.d. comunicazione transfrontaliera) contenente le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del cedente/prestatore;
- Dati identificativi del cessionario/committente;
- La data del documento comprovante l'operazione;
- La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- Il numero del documento;
- Base imponibile, aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Come previsto dal comma 3-bis dell'art. 1 del Decreto, la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il S.d.I. Si segnala che nonostante il tenore letterale della disposizione, l'esclusione dagli obblighi di comunicazione per le operazioni che siano documentate con fattura elettronica trasmessa mediante lo S.d.I., sembrerebbe avere una portata applicativa limitata ad eventuali operazioni intercorse con soggetti esteri con partita IVA italiana, che abbiano emesso o ricevuto la fattura elettronica su base volontaria, posto che ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del Decreto<sup>5</sup> per i soggetti esteri (senza partita IVA italiana) non sembra possibile avvalersi del S.d.I.

Per le sole fatture emesse, la comunicazione potrà essere eseguita trasmettendo al S.d.I l'intera fattura emessa utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica (di cui all'allegato A del Provvedimento) in luogo del formato "XML Schema" previsto per la comunicazione, indicando nel campo <CodiceDestinatario> il codice convenzionale "XXXXXXX". Tale possibilità consentirebbe la gestione dell'intero ciclo attivo attraverso il solo formato XML fattura, adempiendo sia agli obblighi di fatturazione elettronica che a quelli di comunicazione transfrontaliera, fermo restando che in quest'ultimo caso occorre prevedere comunque alla trasmissione della fattura alla controparte estera secondo canali ordinari.

### **3.3. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica**

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato XML, conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del Provvedimento, trasmesso per via telematica al S.d.I. e da questo recapitato al soggetto ricevente, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere tutte le informazioni prescritte dalla normativa IVA (artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 633/1972<sup>6</sup>), nonché le altre informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto ricevente ovvero l'indicazione di un "codice destinatario" ovvero di un indirizzo di posta elettronica certificata.

<sup>4</sup> L. 205/2017, commi 909-917. Le specifiche tecniche per la predisposizione del file sono contenute nel Provvedimento 89757/2018, par. 9. Il tracciato del file "XML Schema" è disponibile nell'Allegato A – Specifiche tecniche (versione 1.1 del 5 giugno 2018) al Provvedimento 89757.

<sup>5</sup> Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio [...].

<sup>6</sup> Con riferimento alla fattura semplificata, è opportuno segnalare che è sempre obbligatorio indicare la partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario, malgrado l'articolo 21 bis del Decreto IVA non disponga un obbligo in tal senso. L'inserimento di uno dei due dati è, infatti, necessario al fine di consentire il corretto indirizzamento del documento.

Ad integrazione delle informazioni obbligatorie, la fattura elettronica in formato XML consente comunque di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo, nonché di allegare documenti e fornire dettagli nell'apposito campo <Allegati>.

Per quanto riguarda la sottoscrizione digitale del file della fattura, il S.d.I. gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture alle quali sia apposta firma elettronica. Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il S.d.I. effettuerà un controllo sulla validità del certificato di firma che, in caso di esito negativo, determinerà lo scarto del file e l'invio di apposita ricevuta<sup>7</sup>.

### 3.4 La trasmissione delle fatture elettroniche: il Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio è la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita dalla SOGEI attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche e già utilizzata nell'ambito della fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Le fatture possono essere trasmesse al S.d.I. direttamente dal soggetto obbligato ad emetterle, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972, ovvero per suo conto da parte di un intermediario. Specularmente, anche il cessionario/committente potrà ricevere le fatture dal S.d.I. avvalendosi di un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" dell'intermediario stesso, ovvero indicando tale indirizzo in apposito servizio di registrazione fornito dall'Agenzia delle Entrate<sup>8</sup>.

Le fatture elettroniche possono essere trasmesse al S.d.I. tramite:

- a) Un file XML contenente una singola fattura;
- b) Un file XML contenente un lotto di fatture; o
- c) Più file di cui alle lettere a) e b) contenuti in un unico file compresso in formato .zip.

#### Trasmissione della fattura elettronica al S.d.I.

La trasmissione della fattura elettronica al S.d.I., a cura del cedente/prestatore o di un intermediario incaricato, deve essere effettuata (Cfr. Provvedimento 89757/2018 par. 2.2) mediante:

- Posta elettronica certificata "PEC". Il file da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati. Il messaggio, con i relativi allegati, non deve superare la dimensione di 30 MB;
- Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Oltre alla possibilità di utilizzare il servizio web del portale "fatture e corrispettivi" presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate,

<sup>7</sup> Cfr. Allegato A al Provvedimento n. 89757/2018, pag. 9 "Nel caso si scelga di apporre la firma elettronica, il S.d.I. verifica che le fatture elettroniche siano:

- firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:

- CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;
- XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010;

- firmate in formato XAdES con certificato di firma elettronica rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito del formato di firma XML l'unica modalità accettata è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare i Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference."

<sup>8</sup> Il servizio di "registrazione dell'indirizzo telematico", al pari del servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" possono essere delegati ad un intermediario, nel rispetto dei requisiti e delle procedure stabilite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 117689 del 13 giugno 2018.

saranno messe a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, una procedura web – un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile – e un software da installare su PC;

- Web Services S.d.I.Coop, un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- FTP, un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

La trasmissione delle fatture tramite Web Services S.d.I.Coop ed FTP è subordinata alla procedura c.d. di “accreditamento del canale” che avviene tramite la sottoscrizione, mediante firma digitale da parte del soggetto trasmittente, di uno specifico accordo di servizio<sup>9</sup> volto a definire le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura telematica del soggetto trasmittente e il S.d.I. Al termine della procedura di accreditamento è possibile ottenere l’attribuzione di uno o più (max 100) “codice destinatario” che potranno essere utilizzati ai fini della ricezione in alternativa all’indirizzo PEC. La dimensione massima del file allegato al messaggio, con riferimento al servizio S.d.I.Coop, deve essere di 5 MB mentre, con riferimento alla trasmissione tra terminali remoti basato su protocollo FTP, la dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 MB.

### **Recapito della fattura elettronica**

Il S.d.I. recapita la fattura, al cessionario/committente o ad un suo intermediario incaricato, attraverso le seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata “PEC”;
- Web Services S.d.I.Coop, un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- FTP, un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Al pari di quanto già rilevato per la trasmissione delle fatture, la ricezione delle fatture tramite Web Services S.d.I.Coop ed FTP necessita di preventivo accreditamento presso il S.d.I.

La veicolazione della fattura al destinatario è guidata dalla valorizzazione dei seguenti campi (da parte del trasmittente): <PECDestinatario> ovvero <CodiceDestinatario> laddove il destinatario si sia accreditato presso il S.d.I. ricevendo apposito codice di identificazione.

Ai fini del recapito delle fatture, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un apposito “servizio di registrazione”<sup>10</sup> ove potranno essere indicati la PEC o il codice destinatario prescelti per la ricezione del file (che potranno anche appartenere all’intermediario designato alla ricezione delle fatture).

In caso di registrazione, le fatture elettroniche verranno sempre recapitate all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al S.d.I., il recapito non fosse possibile la fattura verrà messa a disposizione del cessionario e del cedente (duplicato informatico) nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al

<sup>9</sup> La sottoscrizione dell’accordo di servizio ai fini dell’accreditamento del canale avviene attraverso la compilazione della modulistica on line presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

<sup>10</sup> Il servizio di registrazione consiste nella comunicazione allo S.D.I. dell’indirizzo di ricezione delle fatture prescelto (codice destinatario ovvero indirizzo di posta elettronica certificata) dal destinatario ed ha la sola finalità di garantire la ricezione del documento, anche in ipotesi di una diversa indicazione riporta in fattura dall’emittente. Tale servizio non deve essere confuso con la procedura di accreditamento presso lo S.d.I. mediante la quale possono essere attivati canali di trasmissione/ricezione massiva delle fatture (FTP o S.D.I.Coop) e che consente l’ottenimento del codice destinatario.

soggetto trasmittente; in tal caso inoltre, vi è l'obbligo, per il cedente/prestatore, di informare tempestivamente la controparte per vie diverse dal S.d.I.

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il proprio "indirizzo telematico", ovvero laddove il destinatario sia un consumatore finale o un soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica (soggetto che rientra nel "regime forfetario" o nel "regime di vantaggio"), il campo <CodiceDestinatario> dovrà essere valorizzato con il codice "0000000". In tale circostanza, il S.d.I. metterà a disposizione all'interno dell'area web riservata dell'Agenzia delle Entrate un duplicato informatico della fattura.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'utilizzo della PEC quale strumento per la ricezione delle fatture potrebbe causare notevoli inconvenienti nel caso, probabile, in cui la casella PEC venga saturata in breve tempo e non consenta di ricevere ulteriori messaggi. In tali casi il S.d.I. rileverà l'impossibilità di recapito con conseguente necessità di gestire tale situazione (si veda oltre).

### **Notifiche del S.d.I.**

Per ogni file correttamente ricevuto, il S.d.I. effettua controlli propedeutici all'inoltro della fattura, o del lotto di fatture, al destinatario.

- a) In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al S.d.I. – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto", in formato XML. La fattura elettronica (o le fatture) di cui al file scartato non si considera emessa.
- b) Nel caso di esito positivo dei controlli, il S.d.I., a seguito dell'avvenuto recapito della fattura elettronica al cessionario/committente, invierà al soggetto trasmittente un'apposita "ricevuta di consegna", anch'essa in formato XML, contenente l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
- c) Laddove, al contrario, il recapito non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al S.d.I. (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il Sistema renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente mediante apposita "ricevuta di impossibilità di recapito", affinché quest'ultimo comunichi – per vie diverse dal S.d.I. – che la fattura elettronica è disponibile nella predetta area riservata.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le ricevute "di consegna" e "di impossibilità di recapito" (caso b) e c) di cui sopra) attestano che la fattura è (stata) emessa ai fini IVA, anche se quest'ultimo caso genera ulteriori obblighi in capo al soggetto emittente che deve comunque informare il cessionario dell'impossibilità di recapito.

Viceversa la notifica di scarto (caso a) di cui sopra, comporta la necessità di rimettere la fattura provvedendo alla correzione degli errori riscontrati dallo S.d.I. in quanto la stessa si considera come non emessa ai fini IVA.

Con riferimento alla procedura di reinoltro della fattura a seguito di scarto, la Circolare 13 (in linea con quanto già espressamente previsto dal Provvedimento) ha precisato che qualora (come avviene nella maggior parte dei casi) l'operazione sia già stata annotata in contabilità è possibile operare - in

alternativa alla semplice ritrasmissione del (medesimo) documento una volta corretto degli errori che ne hanno determinato lo scarto - una variazione contabile mediante nota di credito "interna" da non trasmettere al S.d.I. e provvedere alla emissione al S.d.I. di un "nuovo" documento sul quale, in linea di principio, si dovrebbe riportare la medesima data ed il medesimo numero progressivo della fattura originariamente scartata<sup>11</sup>.

La stessa Circolare ammette tuttavia anche le seguenti procedure alternative:

- a) Emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite S.d.I.), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da S.d.I. e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- b) Emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal S.d.I. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal S.d.I. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal S.d.I. sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale<sup>12</sup>.

Con riferimento alla tempestività della riemissione della fattura, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la stessa non sarà considerata tardiva nel caso in cui avvenga entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di scarto.

Al fine di poter agevolmente dimostrare il rispetto delle citate indicazioni è consigliabile procedere alla conservazione digitale di tutti i documenti citati, nonché delle relative ricevute (di scarto e di consegna) al fine di consentire gli opportuni riscontri in sede di controllo.

## **Il recapito della fattura attraverso il flusso semplificato**

Nei casi in cui uno stesso soggetto svolge contemporaneamente il ruolo di intermediario per il soggetto che trasmette la fattura elettronica e per il soggetto che la riceve attraverso lo stesso canale trasmissivo, è possibile adottare un flusso semplificato.

L'adozione del flusso semplificato di recapito dei file fattura è vincolata ai requisiti seguenti:

- a) Il cessionario/committente deve aver registrato "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, utilizzando il servizio di registrazione;

<sup>11</sup> In tali ipotesi, si ritiene che l'eventuale incoerenza tra la data e la numerazione della fattura, nonché nella sequenza di numerazione progressiva non sarà oggetto di sanzioni, ove il contribuente possa rilevare che l'incoerenza è determinata dallo scarto della fattura originariamente emessa.

<sup>12</sup> Si evidenzia che tale esempio, tratto dalla Circolare 13, implica la possibilità di derogare alla progressività delle numerazioni riportate nel registro IVA sezionale.

- b) "L'indirizzo telematico" di cui al punto precedente è uno dei canali che richiedono accreditamento e non può essere una casella di Posta Elettronica Certificata;
- c) Il file fattura perviene al S.d.I. attraverso il medesimo canale corrispondente "all'indirizzo telematico" di cui al punto precedente;
- d) Il soggetto che ha accreditato il canale ha indicato, al momento dell'accreditamento, che intende utilizzare anche il flusso semplificato.

Il flusso semplificato si basa sulla coincidenza del soggetto trasmittente e del soggetto ricevente e prevede che lo S.d.I., al superamento dei controlli trasmetta unicamente la ricevuta di consegna all'emittente/trasmittente, mentre il recapito della fattura al cliente viene effettuato dall'intermediario (in luogo dello S.d.I. come avviene nel flusso ordinario).

### **Data di emissione e ricezione delle fatture**

Il Provvedimento stabilisce che per data di emissione della fattura debba farsi riferimento alla data indicata nel documento che rappresenta uno degli elementi obbligatori della fattura ai sensi degli artt. 21 e 21-*bis* del D.P.R. 633/1972 da indicare nell'apposito campo <Data> contenuto nella sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica.

Alla luce delle modifiche apportate dall'art. 11 del DL Fiscale 2019 all'articolo 21, comma 4, del Decreto IVA, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura immediata potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, risolvendo quindi in via normativa le difficoltà degli operatori ad eseguire la trasmissione nel termine stringente individuato nel momento di effettuazione dell'operazione, e superando l'interpretazione della Circolare 13 che espressamente aveva individuato tale termine nelle ore 24 del giorno di effettuazione. Per i soggetti che si avvarranno di tale maggior termine, sarà obbligatorio riportare nella fattura, sia la data di emissione della fattura che quella di effettuazione dell'operazione; ovviamente, in tale ipotesi si ritiene che la fattura dovrà essere trasmessa nel giorno individuato nella data di emissione riportata nel documento. Nessun impatto si ravvisa invece in relazione alla "fatturazione differita" per la quale la fattura può essere trasmessa al S.d.I. entro il 15° giorno successivo a quello di effettuazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21, comma 4, lett. a) del D.p.r. 633/72.

La previsione normativa introdotta con il DL Fiscale 2019, pur ampliando il termine per l'emissione delle fatture, non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione, la quale dovrà sempre essere effettuata avendo a riferimento la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del testo IVA e non quella di emissione della fattura.

La decorrenza dei nuovi termini di emissione è stata fissata al 1° luglio 2019, in modo da consentire un congruo termine per l'adeguamento dei sistemi informativi. Per il primo semestre 2019, viene invece prevista la possibilità di trasmissione della fattura entro il 15° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazioni senza applicazione di sanzioni, oltre ad una consistente riduzione pari all'80% nel caso in cui la trasmissione della fattura avvenga entro il 15° giorno del secondo mese successivo all'effettuazione. Con riferimento alla data di ricezione da parte del destinatario, nel caso di esito positivo del recapito della fattura, la data di ricezione (riportata nella "ricevuta di consegna") è resa conoscibile al destinatario con le modalità proprie del canale di ricezione prescelto. Laddove il cessionario/committente sia un



consumatore finale o un soggetto esonerato dall'obbligo di fatturazione elettronica, la data di ricezione coinciderà con quella di messa a disposizione della fattura nell'area web riservata.

In caso di impossibilità di recapito della fattura, invece, la data di ricezione ai fini fiscali coinciderà con la data di presa visione della stessa sull'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate (l'avvenuta presa visione della fattura sarà, inoltre, comunicata al cedente/prestatore da parte del S.d.I.).

## **Registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute**

Con la Circolare 13 è stato chiarito che le nuove disposizioni non hanno inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture attive e passive, cosicché gli operatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/72.

Con riferimento all'obbligo di registrazione delle fatture emesse, l'articolo 12 del DL Fiscale 2019, che ha modificato l'articolo 23, primo comma, del D.P.R. 633/72, ha previsto uno slittamento dei termini per l'annotazione delle fatture<sup>13</sup>, disponendo che le stesse devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

In relazione agli obblighi di registrazione degli acquisti di cui all'art. 25 del D.p.r. 633/72, le novità introdotte con il DL fiscale riguardano:

- l'eliminazione (prevista dall'art. 13 del DL fiscale) dell'obbligo di numerazione progressiva del documento, attraverso il quale vengono risolte le criticità derivanti dal fatto che per files ricevuti attraverso il sistema di intercambio non risultava possibile indicare tale numerazione sul file XML essendo quest'ultimo immutabile<sup>14</sup>;
- la possibilità (introdotta con l'art. 14 del DL fiscale) di detrarre l'IVA nel periodo di esigibilità dell'operazione a condizione che il documento sia ricevuto anteriormente al termine per effettuare la liquidazione dell'imposta, fatta eccezione "per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente" (ossia nella maggior parte dei casi per quei documenti relativi ad operazioni esigibili nell'ultimo periodo di liquidazione) che siano ricevuti nell'anno successivo, per i quali restano validi i chiarimenti della citata circolare 1/2018, con la conseguenza che per tali operazioni la detraibilità è ancorata al momento di ricevimento e quindi all'anno successivo.

<sup>13</sup> Nella previgente formulazione dell'art. 23 del D.p.r. 633/72 era previsto l'obbligo di annotazione della fattura entro il termine di 15 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

<sup>14</sup> Tale novità desta alcune perplessità in quanto, stando al tenore letterale della disposizione, risulterebbe applicabile anche a documenti non ricevuti attraverso il S.D.I., sebbene la relazione illustrativa precisa che tale adempimento risulta automaticamente assolto (solo) per le fatture trasmesse attraverso il S.d.I.



## Autofatture per “regolarizzazione”

Nel caso in cui la fattura non sia stata emessa, o sia stata emessa in modo irregolare, il cessionario/committente potrà adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 6 co. 8 del D. Lgs. 471/97<sup>15</sup>, trasmettendo l'autofattura al S.d.I. inserendo nel campo <TipoDocumento> del file il codice convenzionale "TD20".

Il soggetto trasmittente dovrà indicare i dati del fornitore nella sezione anagrafica del cedente/prestatore, inserendo i propri in quella del cessionario/committente.

Il Provvedimento ha chiarito che la trasmissione dell'autofattura al S.d.I. sostituisce la presentazione della stessa, in formato analogico, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Per completezza si rileva che né la normativa né la prassi prevedono l'obbligo di trasmissione al S.d.I., di autofatture emesse in relazione a fattispecie diversa dalla autofattura per regolarizzazione.

## 3.5 Semplificazioni, incentivi alla fatturazione elettronica e profili sanzionatori

### Abolizione del c.d. spesometro ed incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 916, della Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (c.d. spesometro)<sup>16</sup>. L'obbligo di comunicazione sarà abolito a partire dal 2019, restando ancora in vigore con riferimento al 2017 ed al 2018.

Al pari di quanto era già stato previsto in relazione alla comunicazione opzionale dei dati delle fatture, per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro è previsto uno specifico incentivo consistente nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ordinariamente previsti ai fini dell'IVA ex art. 57 co. 1 del D.P.R. 633/72 e delle imposte sui redditi ex art. 43 co. 1 del D.P.R. 600/73<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 6 co. 8 del D. Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 471 "Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del D.P.R. 633/72;
- se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta".

<sup>16</sup> L'art. 1, comma 916, della L. 205/2017 stabilisce che "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato".

<sup>17</sup> L'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento dovrà essere comunicata, pena esclusione dal beneficio, nella dichiarazione annuale dei redditi in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 4 agosto 2016, ai sensi del quale "I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento".

Dalla riduzione sono esclusi i soggetti che effettuano le attività commerciali di cui all'art. 22 D.P.R. n. 633/72 (cd. commercio al minuto e attività assimilate), salvo che essi abbiano esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127/2015.

### **Servizi a supporto dell'Agenzia delle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, ha messo a disposizione dei soggetti passivi i seguenti servizi:

- Software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
- App, accessibile mediante le credenziali Fisconline /Entratel, e procedura web per la predisposizione e la trasmissione al S.d.I. della fattura elettronica;
- Servizio web che permette la creazione di un codice a barre bidimensionale QR-code (Quick-Response code) che consentirà l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico";
- Servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o l'intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e "l'indirizzo telematico" utilizzabili per la ricezione dei file. Avvenuta la registrazione, il S.d.I. utilizzerà tale modalità per il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione, indipendentemente da quanto indicato nel campo <CodiceDestinatario> del file. Tale servizio potrà essere utilizzato al fine di indicare i dati dell'intermediario cui si desidera far pervenire le fatture;
- Servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I file saranno disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del S.d.I.;
- Servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione dei processi a cui è possibile accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

### **Servizio gratuito di conservazione sostitutiva delle fatture**

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo che siano:

- Rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e le norme tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;
- Consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente.

Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi.

Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione delle fatture, i contribuenti interessati potranno utilizzare, con riferimento alle fatture elettroniche e alle note di variazione trasmesse e ricevute tramite S.d.I., il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate. L'adesione e l'utilizzo del servizio sono consentite anche attraverso intermediari appositamente incaricati.

## Profili sanzionatori

Nel caso in cui l'operazione rilevante non venga documentata mediante fattura emessa in formato strutturato XML e trasmessa al S.d.I., ovvero laddove non provveda alla regolarizzazione di una fattura scartata, la fattura si considererà come non emessa rendendo applicabili le stesse sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, ovvero:

- Per il cedente: si renderanno applicabili le sanzioni disposte dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, il quale prevede una sanzione compresa tra il 90% ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato o registrato in modo adeguato;
- Con riferimento al cessionario: nei casi in cui la fattura non sia stata emessa o sia stata emessa in modo irregolare, il cessionario/committente dovrà adempiere alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 8 del D. Lgs. n. 471/97, trasmettendo l'autofattura per "regolarizzazione" al S.d.I. e inserendo il codice convenzionale "TD20" nel campo <TipoDocumento> del file. Nella sezione anagrafica del cedente/prestatore il soggetto trasmittente dovrà indicare i dati del fornitore, inserendo i propri in quella del cessionario/committente.

Laddove il cessionario non provveda a regolarizzare la fatturazione, si renderanno applicabili le sanzioni previste dal sopraccitato art. 6, comma 8, pari al 100% dell'imposta, con un minimo di euro 250.

Tuttavia, al fine di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici, il DL Fiscale 2019 ha previsto per il primo semestre 2019:

- La non applicabilità delle sanzioni se la fattura è trasmessa al S.d.I. entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica;
- La riduzione dell'80 per cento delle sanzioni a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

La Relazione Illustrativa ha inoltre chiarito che tali attenuazioni si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, le sanzioni non verranno applicate a condizione che il documento sia emesso, anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997, entro i termini della propria liquidazione periodica, le sanzioni verranno invece applicate in misura ridotta, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro i termini della liquidazione periodica successiva.

## 4 Analisi dei gap informativi/gestionali tra fattura elettronica e sistemi in essere

Al fine di valutare gli impatti per le imprese derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica, è stata condotta, con il supporto dei principali provider EDI, un'analisi che ha messo a confronto il contenuto informativo/gestionale delle fatture in formato EDI e i tracciati XML.

Emergono dall'analisi una serie di gap sintetizzati nella tabella sottostante:

Informazioni	GAP XML
<b>Dati cliente fattura</b>	Identificazione solo tramite P.IVA o CODICE FISCALE. Non sono supportate codifiche interne delle parti o GLN standard. Mancano i dati di indicazione di iscrizione al registro cooperative, registro RAEE o registro nazionale dei produttori di pile.
<b>Dati soggetto pagante se diverso dal cliente</b>	ASSENTE IN XML
<b>Dati di contratto</b>	In XML è presente solo la "data contratto" non c'è data inizio/fine validità contratto.
<b>Commenti</b>	ASSENTI IN XML. In questo caso il commento ha una valenza fiscale se deve essere usato ad esempio per la dicitura obbligatoria "Contributo CONAI assolto ove dovuto".
<b>Modalità e termini di pagamento</b>	I termini di decorrenza su XML sono molto più semplici. Di fatto sono supportati solo data scadenza fissa e scadenza X giorni dopo data riferimento (specificata espressamente). Scadenze del tipo "15 gg da fine mese data fattura" non sono possibili in XML.
<b>Informazioni sul punto di destinazione merce</b>	Possibile inserire solo un unico punto di consegna in XML. Il punto di consegna fisico della merce non si può mettere a livello riga ma deve essere unico per la fattura in XML.
<b>Riga di dettaglio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In XML non c'è la struttura riga e sotto-riga che permette di esplodere gli articoli composti multi-IVA.</li> <li>E' presente un'unica quantità e un'unica unità di misura che pilota sia quantità che prezzo unitario. L'attuale esposizione delle fatture che indica una quantità consegnata in cartoni e una fatturata in pezzi non è possibile in XML: quantità e prezzi devono corrispondere.</li> <li>In XML non si possono esprimere più prezzi (lordo, netto) con unità di misura diverse.</li> <li>In XML si possono gestire solo importi "IVA esclusa".</li> <li>Le causali di riga previste da XML sono solo sconto, premio, abbuono o prestazione accessoria, oltre alla vendita. Attualmente in fattura possono essere presenti molte più causali, a partire dalle righe di sconto merce o omaggio fino alle righe per le cauzioni / vuoti, che diversi fornitori indicano in fattura.</li> </ul>
<b>Riferimenti per nota debito/note credito</b>	In XML non c'è il riferimento alla bolla di reso né altri riferimenti concordati tra le parti.
<b>Imposte</b>	XML mappa solo l'assoggettamento IVA e l'imposta di bollo. Non sembra possibile l'esposizione di: Imposta Oli lubrificanti, Imposta di Fabbricazione, Contrassegno di Stato.
<b>Sconti / addebiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>XML permette di indicare solo una sequenza di percentuali o valori unitari.</li> <li><u>Non è possibile</u> indicare il tipo di sconto (sconto merce, omaggio, sconto promozionale, ecc..) e, nel caso di sconti a valore, indicare se lo sconto è da applicarsi al prezzo unitario o al totale di riga (in XML gli sconti si intendono applicati al prezzo unitario).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel XML in caso fossero indicati più sconti per singola riga, questi verranno applicati a cascata secondo la sequenza di inserimento e non si potrà indicare una diversa sequenza di applicazione.</li> <li>• In XML non è possibile inserire lo sconto di testata/piede ma solo di riga. Pertanto è necessario utilizzare una riga a valore negativo con importo pari allo sconto di fattura.</li> <li>• In XML si possono inserire sconti con solo 2 decimali.</li> </ul>
<b>Emittente di bolla se diverso dal fornitore di fattura</b>	In XML nel caso di bolla emessa da soggetto diverso da colui che emette la fattura (es. rifatturazione), è possibile specificare il riferimento al documento ma non è possibile specificare il riferimento al soggetto emittente.
<b>Dati secondo cessionario merce e successivi</b>	Il caso in cui l'intestatario della bolla sia diverso dal cliente di fattura non è previsto. Ma è una situazione tipica di quando il fornitore va in consegna con un magazzino di una cooperativa, quindi il primo cessionario e cliente della fattura è il retailer, il secondo cessionario, intestatario della bolla, è la cooperativa e il punto di consegna è il magazzino. In XML i dati del secondo cessionario non si possono indicare.
<b>Magazzino di evasione merce</b>	Il dato relativo al magazzino o al terzista del fornitore dal quale è stata effettuata la consegna non è presente in XML.
<b>Totali</b>	XML indica solo il totale documento. Non è possibile indicare, a livello di riga, il totale imposta e il totale imponibile, oltre a non poter gestire il totale righe merce, il totale anticipi o accrediti e il totale a pagare.

## 5 Implicazioni dell'obbligo della fatturazione elettronica sui flussi EDI (benefici e adeguamenti)

Le relazioni B2B sono spesso caratterizzate da volumi transazionali elevati e da scambi molto frequenti di documenti commerciali. Negli ultimi decenni, pertanto, si è affermata in misura crescente l'esigenza di rendere più rapidi ed efficienti tali scambi attraverso la dematerializzazione dei documenti e l'adozione di processi di integrazione tra i sistemi gestionali dei diversi soggetti.

Questi processi si basano su soluzioni tecnologiche che permettono, con livelli diversi di complessità, di generare, trasmettere e ricevere in formato elettronico i dati di tutti i documenti che compongono il ciclo dell'ordine (ordine, avviso di spedizione, avviso di ricezione, fattura, ...).

Il modello di trasmissione elettronica dei dati che si è imposto maggiormente sul mercato è l'EDI, basato sull'adozione di standard condivisi, che trova ampia diffusione in molti settori tra cui il largo consumo.

Gli standard EDI maggiormente diffusi sono EANCOM ed EURITMO, gestiti e mantenuti da GS1 Italy e utilizzati da più di 8.000 aziende italiane.

Lo scambio EDI prevede che l'invio e la ricezione dei documenti elettronici vengano effettuati attraverso provider di servizi, allo scopo di supportare le operazioni di estrazione dati, mappatura, conversione e trasmissione, nel pieno rispetto degli standard.

I vantaggi sono considerevoli e a beneficiarne sono entrambe le parti coinvolte nello scambio del documento. Per citarne solo alcuni: minori costi, riduzione del rischio di errore umano e conseguentemente minor numero di contenziosi, velocizzazione dei pagamenti, riduzione dei tempi di consegna, eliminazione delle attività a scarso valore aggiunto quali il data entry, ecc.

### 5.1 Descrizione dei flussi informativi EDI in conformità alla fatturazione elettronica

Conseguentemente a quanto evidenziato nel capitolo 4 "Analisi dei gap informativi/gestionali tra fattura elettronica e sistemi in essere", emerge come sia necessario continuare a mantenere in essere l'utilizzo dell'EDI, in quanto la fattura elettronica non permette di veicolare tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta e completa gestione dei processi amministrativi/gestionali.

Data la premessa, si prospettano diverse modalità di gestione legate ai diversi scenari operativi possibili. I tavoli di lavoro GS1, che riuniscono i rappresentanti delle maggiori aziende del mondo del largo consumo sui temi riguardanti rispettivamente gli standard EDI e le normative amministrativo/fiscali, si sono confrontati sulle diverse ipotesi con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del settore, preservare gli investimenti fatti dalle imprese e limitare i possibili impatti sui processi aziendali. Hanno individuato e definito due possibili modalità di gestione del flusso che viene definito "sincronizzato", in quanto permette di integrare/sincronizzare i due flussi, fiscale (fattura elettronica) e gestionale (documento che riproduce in formato EDI le informazioni della fattura; di seguito indicato per semplicità "documento EDI"), e mantenere la gestione attuale delle informazioni<sup>18</sup>:


<sup>18</sup> Le due possibili soluzioni vengono di seguito esposte in sequenza. L'ordine di trattazione non determina in alcun modo una preferenza/priorità di un flusso rispetto all'altro, essendo la loro adozione determinata da scelte ed esigenze di processo delle singole aziende.

- Flusso sincronizzato che prevede l'invio del documento EDI in anticipo rispetto alla conferma di consegna del S.d.I.
- Flusso sincronizzato che prevede l'invio del documento EDI al destinatario soltanto dopo la conferma di consegna da parte del S.d.I.

In entrambi gli scenari i possibili attori coinvolti nel processo sono:

- Il cedente/prestatore, di seguito definito come fornitore;
- Il cessionario/committente, di seguito definito come cliente;
- L'intermediario accreditato del cedente/prestatore, di seguito definito come provider del fornitore;
- L'intermediario accreditato del cessionario/committente, di seguito definito come provider del cliente;
- S.d.I., Sistema di Interscambio.

### Flusso sincronizzato che prevede l'invio del documento EDI in anticipo rispetto alla conferma di consegna del S.d.I.



Il flusso sopra riportato è indicato nei casi in cui le attività commerciali e i processi interni traggano valore dalla notifica anticipata del documento EDI, completo di tutte le informazioni gestionali non previste nel file XML.


Di seguito, la descrizione puntuale dei passaggi rappresentati nello schema:

1. Il fornitore crea un'estrazione dati/file e la invia al proprio provider;



2. Il provider del fornitore, crea sia la fattura XML che il documento EDI, e invia i documenti rispettivamente al S.d.I. e al provider del cliente<sup>19</sup>;
3. Il S.d.I. effettua i controlli sulla fattura elettronica e, una volta superati i controlli, invia la fattura al destinatario;
4. Il S.d.I. emette ricevuta di consegna verso il provider del fornitore;
5. Il provider del fornitore invia la ricevuta di consegna al fornitore e al destinatario.

**Flusso sincronizzato che prevede l'invio del documento EDI al destinatario soltanto dopo la conferma di consegna da parte del S.d.I.**



Il flusso sopra riportato subordina l'invio del documento EDI alla consegna della fattura elettronica da parte del S.d.I., momento nel quale la fattura diventa fiscalmente esistente.

Una volta che l'emittente ha ricevuto la notifica di consegna, verrà inviato il documento EDI al destinatario.

Di seguito, la descrizione puntuale dei passaggi rappresentati nello schema:

1. Il fornitore crea un'estrazione dati/file e la invia al proprio provider;
2. Il provider del fornitore, crea la fattura XML, la invia al S.d.I.;
3. Una volta validato il documento, il S.d.I. invia la fattura al destinatario;
4. Il S.d.I. invia ricevuta di consegna al provider del fornitore;
5. Il provider del fornitore invia la fattura in standard EDI, creata dalla stessa estrazione dati del XML, al provider del cliente. Il provider del fornitore, in parallelo, invia la ricevuta di consegna al fornitore.

<sup>19</sup> Il cliente, in accordo con il provider, gestirà tale fattura con i modi e i tempi più rispondenti alle proprie esigenze e ai propri processi. La contabilizzazione anticipata del documento rispetto al ricevimento della notifica di consegna del S.d.I. potrebbe richiedere operazioni di rettifica in caso di scarto.



Questo scenario vincola l’invio del documento EDI ai tempi di validazione della fattura elettronica da parte del S.d.I., che ricordiamo sono stati dichiarati nella misura di massimo 5 giorni.

Dall’analisi dei due flussi, è evidente come la presenza dei provider crei valore aggiunto e garantisca l’adeguato livello di efficienza, sicurezza e qualità del processo.


Il provider del fornitore, infatti, produce un documento corretto rispetto ai controlli che vengono effettuati dal S.d.I., limitando quindi il più possibile le eventualità di scarto<sup>20</sup>. Garantisce inoltre che la fattura XML e il documento EDI siano la copia l’una dell’altra.

Il provider del cliente, d’altro canto, garantirà al cliente la gestione della fattura secondo le modalità concordate con il cliente e rispondenti alle sue specifiche esigenze di processo.

### Il flusso semplificato

Per completezza, riportiamo una casistica particolare che potrebbe venire a crearsi nel momento in cui le parti utilizzassero un intermediario e questo coincidesse.

Solo quindi nel caso in cui entrambe le aziende, mittente e destinatario del documento, si avvalgano del medesimo intermediario, è possibile valutare l’attivazione del cosiddetto “flusso semplificato”.



Questo modello di flusso è definito “semplificato” in quanto il S.d.I., previa verifica di alcuni vincoli che necessariamente devono essere rispettati, non provvede a consegnare la fattura elettronica al destinatario (o al suo provider) ma essa viene inviata direttamente dal provider stesso a valle della validazione da parte del S.d.I.

I vincoli che devono essere rispettati per l’attivazione del flusso semplificato sono i seguenti:

- L’intermediario deve essere il medesimo per emittente e destinatario fattura;
- L’intermediario, durante la fase di accreditamento del canale, deve avere indicato che utilizzerà anche il flusso semplificato;

<sup>20</sup> I controlli in oggetto sono pubblicati nelle specifiche tecniche dell’allegato A del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 (n. 89757).

- Il destinatario della fattura deve aver compiuto la “registrazione”, ovvero deve aver comunicato al S.d.I. che vuole ricevere tutte le sue fatture su un unico canale indipendentemente da quanto indicato nel campo “CodiceDestinatario” all’interno della fattura.

Il flusso prevede che il fornitore crei un’ estrazione dati da inviare al proprio provider/intermediario.

Il provider del fornitore, che in questo caso deve coincidere con il provider del destinatario, una volta ricevuta l’ estrazione dati crea sia la fattura elettronica in XML che il documento in standard EDI.

La fattura elettronica viene inviata al S.d.I. che effettua i controlli e invia al provider una notifica di validazione in caso di esito positivo. Il S.d.I. non consegna la fattura elettronica al destinatario: essa viene consegnata al destinatario direttamente dal provider insieme al documento EDI.

Va evidenziato che il flusso semplificato così gestito è in grado di supportare entrambi gli scenari presentati in precedenza. In questo caso l’unico provider coinvolto nel processo provvederà ad implementare ed eseguire un processo piuttosto che l’altro in base agli accordi presi con il destinatario.

## 6 Implicazioni dell'obbligo della fatturazione elettronica sui flussi non in EDI

L'obbligo di fatturazione elettronica si inserisce in un contesto eterogeneo e con gradi di "maturità digitale" molto diversi. Ai modelli EDI che ricorrono a formati elettronici standard e internazionali si affianca l'utilizzo di sistemi non standardizzati, non strutturati e, in alcuni casi, l'utilizzo di documenti cartacei.

Gli elementi emersi dalla gap analysis già descritti in precedenza richiedono il mantenimento dell'invio di queste fatture "gestionali" oltre alla fattura elettronica attraverso il S.d.I., pertanto le aziende si troveranno di fronte a 3 diverse opzioni da valutare:


1. Mantenere le modalità attualmente in essere per l'invio dei documenti, in virtù del fatto che questi canali sono consolidati e stabili;
2. Inviare il documento gestionale come allegato alla fattura elettronica perché venga veicolato dal S.d.I.;
3. Adottare preferibilmente sistemi EDI per lo scambio della fattura con tutti i benefici correlati.

Escludendo l'opzione 2), che viene regolata dalle specifiche del S.d.I., anche per quanto riguarda l'adozione del'opzione 1), si rende necessario sincronizzare il flusso della fattura elettronica XML con gli altri flussi di trasmissione di informazioni di carattere gestionale, analogamente a quanto analizzato per gli scambi EDI.

Riportiamo ad esempio due schemi di gestione dei possibili flussi dai quali appare evidente come siano assimilabili alle casistiche di flusso sincronizzato analizzate nel capitolo 5 "Implicazioni dell'obbligo della fatturazione elettronica sui flussi EDI": il caso in cui viene data priorità ai documenti gestionali e il caso in cui viene data priorità al documento fiscale.

I documenti possono essere inviati/ricevuti direttamente dal cliente e dal fornitore stessi oppure dai loro intermediari accreditati.

La valutazione rispetto a quale dei due flussi adottare è rimandata alla valutazione delle parti, sulla base dei singoli accordi che intervengono tra le stesse.



Va rilevato che l'eventuale contabilizzazione anticipata del documento rispetto al ricevimento della notifica di consegna del S.d.I. potrebbe richiedere operazioni di rettifica in caso di scarto.

## Appendice I

### Casi e quesiti specifici

#### I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.13/E del 12 luglio 2018, ha fornito chiarimenti ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti a valle della pubblicazione dei provvedimenti normativi in materia di fatturazione elettronica. Viene riportato di seguito il testo della circolare.

#### Fatturazione elettronica e carburanti

? ***Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.***

***Si chiede di chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.***

Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni), sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta - con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione - destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).

Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i seguenti 5 codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per

vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); "27102011" (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas  $\leq$  0,001%).

Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un'auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.

? ***Soggetti identificati in Italia.***

***Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.***

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l'Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale. In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della 6 franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda «*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato*»).

Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «*il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione*».

Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione.

La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.

Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi - ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all'articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) - non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

**N.B.:** Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127, è stato oggetto di modifiche da parte del DL Fiscale 2019, pubblicato il 23 ottobre 2018, volte ad allineare la normativa domestica al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018. A seguito delle modifiche apportate dal citato DL Fiscale 2019, l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.127 dispone ora che siano assoggettate all'obbligo di fatturazione elettronica *"le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato"*. Il DL Fiscale 2019 ha dunque definitivamente eliminato il riferimento ai soggetti identificati i quali devono, pertanto, essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

? **Fatture differite.**

***Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.***

L'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione - e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano *«alle fatture emesse a partire dal 1° 8 luglio 2018»*.

Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 - come quelle c.d. "differite", emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 - dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.).

- ? ***Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento. Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.***

Sull'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni. Quanto alla deducibilità del costo d'acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l'articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l'obbligo di 9 procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

- ? ***Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (S.d.I.). Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite S.d.I. specificate nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al S.d.I. delle fatture che documentano le cessioni di carburante.***

Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'articolo 6 del medesimo d.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante. La contestualità - ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) - deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al S.d.I.

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all'atto 10 della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l'articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento



del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «*La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*».

In altri termini, inviato tempestivamente al S.d.I. il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al S.d.I., riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**N.B.:** L’art. 11 del DL Fiscale 2019 ha apportato significative modifiche ai termini di emissione delle fatture disposti dall’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, disponendo che la fattura possa essere emessa “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”. Tale disposizione tuttavia, ai sensi del secondo comma dell’art. 11, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019, con l’effetto che, in assenza di chiarimenti, sino a tale data si renderanno applicabili i termini previsti dalla vigente formulazione dell’art. 21, comma 4, mentre a partire da luglio 2019 sarà possibile usufruire del maggior termine previsto dal DL Fiscale.

? **Modalità di inoltro di una fattura scartata.**

**Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del S.d.I., si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.**

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il S.d.I., per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al S.d.I. (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal S.d.I. si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la



trasmissione di alcuna nota di variazione al S.d.I. (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal S.d.I., vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite S.d.I. entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal S.d.I. al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

- a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite S.d.I.), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da S.d.I. e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal S.d.I. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal S.d.I. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal S.d.I. sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

## **Fatturazione elettronica ed appalti**

### ? ***Chiarimenti in tema di ambito soggettivo di applicazione***

***Si chiede di chiarire se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per i soggetti passivi d'imposta che effettuano cessioni di beni***

***e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.***

L'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice appalti pubblici e contratti di concessione") stabilisce che «il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».

Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Dunque, fermo l'obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell'ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via S.d.I. solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP). Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

? ***Committente controllato da una Pubblica Amministrazione***

***Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell'appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.***

L'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l'emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica».

Deve dunque escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

Per l'identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione - si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.

? **Ambito di applicazione ai Consorzi**

**Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.**

Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016).

Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.

Va ribadito, tuttavia, che «come affermato in numerosi documenti di prassi, l'equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e mandatario, contenuta nell'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell'IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).

In altri termini, l'obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

È peraltro da escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

Infatti, senza entrare nel merito delle diverse tipologie di prestazioni e dei rapporti tra le parti, da valutare caso per caso, nella circolare n. 8/E del 2018 si è già chiarito che la novella recata dal citato articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).

## **Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche**

? **Criteri di registrazione**

**Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l'invio tramite S.d.I., previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.**

L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n. 205 del 2017 - fatto salvo il disposto dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 - non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.

Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite S.d.I. - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

**N.B.:** Gli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati oggetto di recenti modifiche da parte del DL Fiscale 2019. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, le fatture emesse potranno essere annotate, ai sensi dell'art. 12 del citato D.L. Fiscale 2019, entro il termine della liquidazione periodica e quindi entro il 15 giorno del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento a tale mese. Con riferimento alle fatture ricevute, la novella normativa (art. 13 del D.L. Fiscale 2019) ha inoltre disposto l'eliminazione dell'obbligo di numerazione progressiva, nonché la possibilità di detrarre l'IVA nel mese di effettuazione (art. 14 del D.L. Fiscale 2019) a condizione che la fattura venga ricevuta entro il termine della relativa liquidazione, ad eccezione dei documenti relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

#### ? **Criteria di conservazione**

***Si chiede se le fatture transitate tramite il S.d.I. possano essere conservate in formati diversi dall'XML (eXtensible Markup Language).***

Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l'articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che «*Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico*».

Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con

i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettroniche PA, gli articoli 5, comma 3, e 9, comma 2, del d.P.C.M. 3 dicembre 2013).

? **Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate**

**Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.**

Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il S.d.I. saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio - messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 - nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite S.d.I.

### **Ulteriori casistiche e quesiti specifici**

Dal confronto con i componenti dei due gruppi nel corso dei mesi di lavoro, sono emersi una serie di quesiti e casistiche di interesse comune, che vengono riportati di seguito a beneficio di tutti coloro che si stanno confrontando con i nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica.

#### **Ambito Applicativo**

? **Vista la formulazione del punto b) del comma 917 Legge 205/2017 “[...] che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto [...]” l’obbligo di fatturazione elettronica anticipato al 1° luglio 2018 ricomprende anche i contratti di somministrazione di gas ed energia elettrica fatturati verso clienti che hanno appalti?**

Con riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica (anticipato) per le cessioni o prestazioni effettuate in virtù di subappalti – subcontratti con la PA, occorre preliminarmente evidenziare che, ciò che rileva, non è l’oggetto della prestazione resa, bensì l’inquadramento giuridico dell’operazione che, secondo l’art. 1 comma 917 della Legge di Bilancio 2018, deve rientrare tra “le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”. La stessa disposizione precisa che “per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,

qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Pertanto dal punto di vista della natura giuridica, "somministrazione di gas ed energia" l'operazione rientrerebbe negli obblighi in discussione. Tuttavia, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare 13/E del 2018, l'obbligo di fatturazione elettronica in tale ambito trova applicazione solo laddove l'appaltatore abbia provveduto alle comunicazioni prescritte dall'art. 105, comma 32 del D.Lgs 50/2016 ove viene previsto che l'appaltatore comunichi alla stazione appaltante l'identità dei i soggetti coinvolti. Coerentemente la circolare chiarisce che gli obblighi di fatturazione elettronica operano solo nei confronti dei subappaltatore e subcontraenti per i quali l'appaltatore abbia provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. In difetto di tali comunicazioni (la cui esistenza dovrà essere verificata) non sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2018.

A tal proposito, occorre segnalare che nel caso in cui invece sussista l'obbligo di fattura elettronica, quest'ultima dovrà riportare obbligatoriamente gli stessi codici CUP e CIG presenti nelle fatture emesse dall'impresa "capofila" nei confronti dell'amministrazione pubblica.

? ***Il caso di cliente "società in house" di ente pubblico che attua procedure per l'affidamento di appalti di pubblici servizi è assimilato all'appalto?***

La qualificazione dei rapporti tra le parti coinvolte deve essere operata sulla base degli accordi contrattuali cosicché, qualora vi sia un appalto tra la società pubblica e quella in house, e quest'ultima in esecuzione di tale contratto abbia a sua volta subappaltato al cliente talune attività, da un punto di vista generale l'operazione rientrerebbe nel perimetro applicativo dell'obbligo di fatturazione elettronica; tuttavia, per la effettiva sussistenza dell'obbligo si dovrà accertare anche il rispetto delle ulteriori formalità indicate nella circolare 13/E del 2018 (come riportato nel punto precedente).

? ***Come si qualificano i soggetti residenti nei comuni di Livigno/Campione d'Italia ai fini dell'identificazione IVA in Italia, non residenti?***

I comuni di Livigno e Campione d'Italia, al pari delle acque territoriali del lago di Lugano, costituiscono territori extra-doganali e non rientrano, ai fini dell'IVA, nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7 del D.p.r. 633/72; ai soggetti ivi residenti si rendono applicabili, pertanto, le disposizioni previste per i soggetti non residenti che sono esclusi dagli obblighi di fatturazione elettronica. Con la circolare 13/E è stato inoltre precisato risultano non soggetti agli obblighi di fattura elettronica anche i soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.

? ***Con riferimento al comma 917, punto a), della Legge 205/2017, l'obbligo di fatturazione elettronica previsto per le cessioni di carburante si estende anche a chi effettua tali cessioni come grossista?***

Secondo i chiarimenti forniti nelle circolari n. 8/E e n. 13/E del 2018, sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d'imposta (con esclusione delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, da coloro che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1 della legge 23

dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione) destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Per espressa previsione legislativa sono, pertanto, la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l'obbligo di fatturazione elettronica, indipendentemente dallo stadio di commercializzazione. La stessa circolare 13/E, a pag. 4, stabilisce infatti che "tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l'acquisto di un singolo distributore da un grossista)".

Laddove, come nel caso di chi opera in qualità di grossista, al momento della cessione non vi sia certezza circa la destinazione d'uso del carburante ceduto (si pensi ad una cessione di gasolio, utilizzabile tanto per il funzionamento del motore di un'imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un'auto/motoveicolo) la già citata circolare n. 13/E del 2018 ha chiarito che l'operazione dovrà comunque essere documentata mediante fattura elettronica.

? ***Le fatture tax free devono essere veicolate al S.d.I., o è sufficiente veicolarle tramite OTELLO?***

L'art 4 bis del DL 193/2016 prevede che, a partire dal 1° settembre, l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dev'essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Con determinazione n. 54088/RU del 22 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità tecniche e operative per l'utilizzo del sistema OTELLO dalle quali pare possa desumersi che sia sufficiente l'utilizzo di tale sistema anche per adempiere agli obblighi di emissione elettronica della fattura.

? ***Una società agricola che acquista gasolio, a partire dal 1° luglio 2018 continuerà a ricevere fatture cartacee? La circostanza che il gasolio acquistato venga introdotto in una cisterna omologata all'interno della Società, per uso su più mezzi agricoli, senza poter quindi indicare la targa del mezzo (trattore) rappresenta un problema?***

Con riferimento alle cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali, la circolare 13/E ha chiarito che le cessioni di "benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell'articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni". Tali operazioni pertanto non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1 luglio 2018.

Relativamente all'indicazione della targa, premesso che non si tratta di un elemento obbligatorio della fattura, occorre rilevare che ai fini dell'inerenza dell'acquisto sarà comunque necessario poter dimostrare che l'acquisto e le relative movimentazioni riguardino utilizzi per finalità proprie dell'attività di impresa. A tal fine, potrebbe rendersi necessario l'utilizzo di appositi registri di carico e scarico.

? ***Un nostro cliente ha un contratto di fornitura beni con la PA e ci ha comunicato che, a partire dal 1° luglio 2018, se noi consegniamo la merce direttamente al punto di consegna PA, siamo obbligati ad emettere fattura elettronica nei suoi confronti, in quanto ci considera sub-contractor. E' corretto?***

Si veda risposta precedenti sul tema.



## Contenuto

- ? ***Per quanto riguarda i settori regolamentati (Telco, utility), l’inserimento di allegati atti a documentare consumi o altri elementi non previsti nel tracciato XML sarà oggetto di chiarimento normativo?***

Non ci sono disposizioni specifiche, pertanto, si ritiene che l’allegato della fattura elettronica possa essere utilizzato per le finalità più opportune.

- ? ***Sarà possibile allegare la fattura in formato PDF al file XML?***

E’ possibile allegare la fattura in formato PDF al file XML, al pari di qualsiasi altro documento ritenuto utile, purché si rispetti il limite complessivo dimensionale del file di 5 Mb.

## Emissione, trasmissione e registrazione

- ? ***La PEC utilizzata dal cliente ai fini della ricezione delle fatture elettroniche deve necessariamente essere quella depositata al registro imprese, oppure può essere altra mail purché si tratti di un indirizzo di PEC valido?***

All’interno del Provvedimento n. 89757/2018, con riferimento alla compilazione del campo “CodiceDestinatario” di una fattura destinata a soggetti passivi non registrati presso il S.d.I., viene chiarito che dovrà essere utilizzato il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo cessionario/committente non abbia comunicato “la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal S.d.I.”. Anche relativamente alle modalità di registrazione al S.d.I., viene fatto un generico riferimento ad un “sistema di posta elettronica certificata, “PEC””.

Da quanto sopra si desume che non sono previste limitazioni relativamente alla scelta della casella PEC dalla quale trasmettere/ricevere le fatture.

- ? ***Il fatto che il S.d.I. trasmetta le notifiche entro 5 giorni implica che l’ultima settimana del mese non si possa fatturare, visto che potrei ricevere un potenziale scarto nel mese successivo?***

Le disposizioni generali in materia di momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA non hanno subito modifiche, cosicché l’obbligo di emissione della fattura resta condizionato alle fattispecie previste dall’art. 6 del D.P.R. 633/72 (consegna del bene, pagamento etc).

Ciò detto, con il provvedimento 89757/2018 è stato chiarito che la data di emissione della fattura è individuata dalla data riportata nel documento, consentendo quindi di liquidare l’imposta avendo a riferimento tale data indipendentemente dal fatto che successivamente alla trasmissione al S.d.I. si riceva uno scarto.

- ? ***Con riferimento alle notifiche del S.d.I., oltre alla data di trasmissione della fattura al cliente, viene comunicata anche la data di trasmissione della fattura allo S.d.I. da parte del fornitore?***



Oltre alla data di avvenuto recapito a destinazione, il S.d.I. – come riportato al paragrafo 2.3 del provvedimento – rileva anche la ricezione del file da parte dell'emittente/trasmittente; per ogni file della fattura elettronica (o lotto di fatture) correttamente ricevuti dal S.d.I. è, infatti, "fornito riscontro con le modalità descritte nell'Allegato A del presente provvedimento (provv. 89757/2018)". L'informazione circa la data di ricezione dello S.D.I. è contenuta nelle notifiche ricevute dallo S.d.I.

? ***Nel caso di emissione di fattura per conto del fornitore, l'invio della fattura al S.d.I. deve essere effettuato dal cliente o dal fornitore?***

Il processo di fatturazione per conto del cliente può essere replicato anche tramite S.d.I. conformemente a quanto riportato nelle specifiche tecniche (par. 2.1.6). Nella compilazione della fattura, occorrerà valorizzare il blocco dati "soggetto emittente" per indicare se la fattura è stata emessa da parte del cessionario/committente, ovvero da parte di un terzo per conto del cedente/prestatore.

Il medesimo intermediario che gestisce la fatturazione ordinaria potrà, altresì, provvedere all'invio al S.d.I. della fattura per conto del fornitore qualificandosi come soggetto "trasmittente".

? ***Laddove si disponesse di un software in grado di registrare (immediatamente) le fatture emesse e ricevute, è possibile continuare ad utilizzare tale software ottenendo il riconoscimento immediato della detraibilità dell'IVA, senza che sia ancora stato ricevuto il flusso di ritorno dal S.d.I.?***

Alla luce delle modifiche apportate dal DL Fiscale 2019 all'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 23 marzo 1998, è stata introdotta la possibilità per il cessionario/committente di detrarre l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata. Tale facoltà, tuttavia, (i) è condizionata alla circostanza che la fattura sia recapitata e debitamente registrata entro i termini di liquidazione dell'imposta ed (ii) è esclusa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo.

? ***Avendo la contabilità fornitori all'estero, è possibile comunicare un indirizzo di mail estero e, se sì, deve necessariamente essere un indirizzo PEC?***

Le fatture vengono ricevute esclusivamente su indirizzo PEC o sui canali associati al proprio codice destinatario; non vi è possibilità che il S.d.I. recapiti la fattura su un indirizzo mail ordinario.

? ***In merito all'esigibilità dell'IVA, si chiedono chiarimenti con riferimento alle due fattispecie sotto riportate:***

*Es. 1: Consegna di beni il 20.1.2019, emissione fattura il 14.2.2019 coincidente con la data della fattura. Di solito verso l'iva di questa consegna il 16.2.2019 cioè con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.*

*Quanto sopra, come può coordinarsi con quanto dichiarato nel Provvedimento che identifica come momento di esigibilità la data della fattura, quando questa è emessa entro il 15 del mese successivo " differita " ai sensi dell'art. 21 c.4 ? (pag.19 del Provv., secondo capoverso).*

La data di esigibilità, individuata dall'art. 6 del testo IVA, identifica il momento a partire dal quale l'imposta è dovuta ma non il termine del versamento che, correttamente alla procedura da voi adottata, scade il giorno 16 del mese successivo essendo la consegna del bene avvenuta in gennaio. Ciò detto, il provvedimento chiarisce che per data di emissione del documento si deve considerare la data della fattura e che di regola nelle ipotesi di fattura immediata tale data coincida anche con la data di esigibilità. Pare evidente come ciò non valga nelle ipotesi di fatturazione differita dove la legge consente l'emissione della fattura in un momento successivo (entro il 15 giorno dalla consegna dei beni) alla data di effettuazione dell'operazione (al pari di quanto previsto dall'art. 11 del DL fiscale che consentirà a partire da luglio 2019 il maggior termine di 10 giorni per l'emissione della fattura immediata), fermo restando che in ogni caso la relativa esigibilità dell'imposta resta ancorata al momento di effettuazione come disciplinato dal citato art. 6-del testo IVA.

*Es. 2: Consegna di beni il 20.1.2019, emissione fattura il 31.01.2019 che coincide con la data fattura nel nostro caso. Fattura scartata dal S.d.I. quindi annullata e riemessa il 4.2.2019. Di solito verso l'iva di questa consegna il 16.2.2019 cioè sempre con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.*

*Quanto sopra, come può coordinarsi con quanto indicato nel Provvedimento che identifica come momento di esigibilità la data della fattura, che, laddove scartata, si considera non emessa? (Prov. punto 2.4).*

Come sopra rilevato, l'IVA dovrà essere assolta in relazione al corretto momento di esigibilità coincidente, nel caso di specie, con la data di consegna dei beni ex art. 6 del Testo IVA; pertanto, seppure a fronte dello scarto occorrerà emettere una nota di variazione interna (laddove necessario) ed una nuova fattura, l'effetto relativo all'emissione dei suddetti documenti sarà nullo; il versamento dovrà essere effettuato coerentemente al mese di esigibilità (quello in cui è avvenuta la consegna dei beni).

## Soggetti esteri

### ? ***I DDT e le fatture per operazioni extra UE (dogane), con relativi registri, spesometri, etc, continueranno ad essere gestiti in modalità analogica (cartacea)? Idem per l'Intrastat?***

Con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, in ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, è stato abolito il c.d. spesometro. La semplificazione è dovuta al fatto che, attraverso la fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate dispone già dei dati delle fatture dei titolari di partita IVA, rendendo superflua la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

L'obbligo di fattura elettronica ha, tuttavia, ad oggetto esclusivamente le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato.

Sono quindi escluse le prestazioni effettuate o ricevute da e verso soggetti non residenti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, le quali continueranno ad essere documentate da fatture "analogiche".

I dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti esteri saranno tuttavia oggetto di comunicazione tramite apposito modello, la c.d. "comunicazione transfrontaliera", ad eccezione di quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o documentate da fatture elettroniche.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di registrazione del documento comprovante l'operazione.

Non vi sono disposizioni che esonerano i contribuenti dagli obblighi intrastat.

- ? ***Sussistono obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica in capo a soggetti esteri, identificati ai fini IVA in Italia, in riferimento a: (i) trasferimento di propri beni da uno Stato Membro UE all'Italia, (ii) vendita di merci ad un soggetto passivo IVA stabilito in Italia e, con riferimento a tale secondo punto, (iii) sono previsti obblighi nel caso di acquisti interni di beni o servizi documentati mediante integrazione della fattura o mediante autofattura?***

Occorre preliminarmente rilevare che, come chiarito dalla circolare 13/E, "solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica". I soggetti esteri, meramente identificati ai fini IVA in Italia ma non stabiliti, non sono dunque destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica; gli stessi potranno, tuttavia, essere destinatari di fatture elettroniche, ma solo a patto che sia assicurata la possibilità di ottenere copia della fattura, laddove richiesto. Ciò premesso, si dovrebbe poter ritenere quanto segue:

- (i) *Soggetto estero con P.IVA italiana che riceve fattura da fornitore comunitario: l'operazione prospettata costituisce un acquisto intracomunitario, la cui fattura non transita dal S.d.I. ma è oggetto di comunicazione periodica. L'obbligo di reverse charge che, peraltro, nel caso di fornitore UE andrebbe assolto mediante "integrazione" della fattura ricevuta (e non mediante autofattura, sebbene tale diverso comportamento non dovrebbe comportare particolari criticità) non implica alcun adempimento attraverso il S.d.I. In sintesi, né il fornitore UE né il cliente italiano devono effettuare adempimenti mediante S.d.I.;*
- (ii) *Soggetto estero che vende la merce in Italia a soggetto passivo stabilito. Fermo restando che l'emissione della fattura dovrebbe avvenire da parte del non residente senza coinvolgimento della partita IVA italiana (e che se, per questioni di carattere amministrativo quest'ultima procedesse ad emettere fattura, tale fattura non avrebbe rilevanza IVA), trattandosi di operazione intercorsa con non residente non sussistono obblighi di fattura elettronica. Tuttavia l'operazione è oggetto di comunicazione periodica.*
- (iii) *Reverse charge interno o per operazioni da fornitori extra UE. Nel c.d. reverse charge interno, il cedente emette fattura elettronica da trasmettere al S.d.I. riportando il codice N6 "inversione contabile". Gli adempimenti relativi all'integrazione da parte del cessionario non comportano obblighi di trasmissione al S.d.I. Anche per quanto riguarda le operazioni da fornitori extra UE vale quanto detto sopra; l'autofattura per acquisto di servizi o beni ceduti sul territorio non deve, infatti, essere trasmessa mediante S.d.I. mentre l'operazione di acquisto è oggetto di comunicazione periodica.*

- ? ***In merito alla "comunicazione transfrontaliera", a pag. 7 delle Indicazioni Operative c'è scritto di fare riferimento al formato XML Schema dell'allegato A Specifiche Tecniche del Provvedimento 89757. Tuttavia, sulla nuova Circolare 13/E del 2 luglio si parla di D.Lgs. 127 del 2015 (a pag.7), ovvero il tracciato della comunicazione dati fatture (c.d. spesometro). Alla luce di quanto sopra, quale è il formato da utilizzare per l'invio delle operazioni da e verso soggetti non residenti?***

Nell'allegato A del provvedimento 89757 sono contenute le specifiche tecniche sia del formato fattura che della comunicazione transfrontaliera. Il riferimento contenuto nella circolare al comma 3 bis del D.Lgs. 127/2015 deriva dalla circostanza che tale disposizione introduce l'obbligo di comunicazione

transfrontaliera, senza tuttavia specificarne le modalità di comunicazione, che sono state successivamente regolate nel citato provvedimento.

Ciò premesso, nel provvedimento è chiarito che ai fini della comunicazione transfrontaliera è possibile (in alternativa al tracciato previsto per detta comunicazione c.d. XML dati) utilizzare il formato fattura valorizzando il codice XXXXXX e trasmettendo lo stesso allo S.d.I.

- ? ***Sono previsti obblighi di invio al S.d.I. delle autofatture emesse per prestazioni ricevute da fornitori extracomunitari (ai fini IVA queste operazione vanno autofatturate e non integrate) e per omaggi? Anche questi XML vanno nominati come tipo documento TD20? Come andrebbero esposti i dati del cedente extra-UE nel file XML?***

Occorre preliminarmente rilevare che, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni e le cessioni effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato. Con riferimento agli obblighi di reverse charge per acquisti da non residenti extra UE ex art 17, comma 2, del Testo IVA, non è previsto alcun adempimento da effettuare tramite il S.d.I. L'autofattura dovrà essere emessa, quindi, seguendo le usuali procedure in uso.

In relazione agli omaggi, in assenza di indicazioni utili di prassi, è possibile ritenere che l'autofattura non debba transitare dal S.d.I. in ragione del fatto che, l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015, prevede l'obbligo di fatturazione tramite S.d.I. per operazioni effettuate tra soggetti residenti/stabiliti, non prevedendo alcunché in relazione all'ipotesi in discussione, ove il cedente ed il cessionario coincidono.

Controllo di validità da parte del S.D.I. dei campi codice fiscale e partita iva nel caso di fatture attive emesse verso clienti extra-UE (sforniti quindi di p. IVA UE). A fronte dell'inserimento nel campo "codice Destinatario" del codice "XXXXXXX" è possibile inserire nel campo ID FiscaleIva e CodiceFiscale qualsiasi elemento identificativo del cliente estero senza che ci sia lo scarto da parte del S.d.I.?

Nel caso di cliente extra-UE, lo S.d.I. non effettua controlli sul campo "codice fiscale" o "partita IVA" non essendo tali informazioni presenti in anagrafe tributaria ovvero nel VIES (per partita iva UE). A supporto di ciò, nell'allegato tecnico al provvedimento viene riportato che, in tali casi, l'informazione del codice identificativo del cessionario extra-UE dovrà essere inserita nel campo <ID codice> sul quale i controlli sono subordinati all'indicazione nel precedente campo <ID paese> del valore "IT". In ipotesi diverse (quindi nel caso in cui il campo ID paese sia valorizzato con un valore diverso da "IT") non ci sono controlli.

## **Conservazione digitale**

- ? ***Qual è la valenza civile e penale dell'archivio elettronico tramite S.d.I.?***

Il provvedimento e le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, fanno riferimento non solo alla conservazione ex D.M. 17 giugno 2014 ("Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici"), ma anche al D.P.C.M. del 3 dicembre 2013, ossia alle regole tecniche emanate in esecuzione del D. Lgs. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"), disposizione civilistica che fissa i principi generali di legittimo riconoscimento degli effetti giuridici dei documenti informatici conservati digitalmente riconoscendo, pertanto, la valenza civilistica e penale degli archivi elettronici.

### **Disclaimer**

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare che le indicazioni contenute nel presente documento siano corrette, GS1 Italy ed ogni altra parte coinvolta nella creazione del presente documento chiariscono che il documento viene distribuito senza garanzia implicita od esplicita relativamente all'accuratezza e adeguatezza e pertanto declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per danni o perdite derivanti dall'utilizzo del documento. Il documento è stato elaborato con esplicito riferimento alle normative, ai regolamenti e alle prassi esistenti alla data di riferimento della presente versione. Il documento può essere modificato di volta in volta, in dipendenza di modifiche delle norme e dei requisiti legali, nonché dei chiarimenti applicativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

30 ottobre 2018